



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

Servizio 2 - Servizi Finanziari e Partecipate  
Ufficio ECONOMATO

## Capitolato speciale

**OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Civitavecchia, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii.**

### Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo del Comune di Civitavecchia (da ora anche solo "Comune", "Amministrazione" o "Ente"), la collaborazione alla gestione ed all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri e alle politiche di contenimento del rischio, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii., e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche, da considerarsi in combinato disposto con l'art. 5 - Prestazioni del broker e modalità di esecuzione del servizio, del presente Capitolato:

- Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell'andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l'attività volta alla assistenza per la rivalutazione del patrimonio immobiliare, la stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, con predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
- Elaborazione dei capitolati tecnici per l'affidamento del servizio assicurativo ed assistenza durante le procedure d'appalto (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara) e durante la fase contrattuale;
- Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri attivi e passivi considerati nelle varie fasi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell'andamento degli stessi in cui è coinvolta l'Amministrazione e predisposizione di un report dal cui risultino i dati dei sinistri (n°

sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc...);

- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker e non ancora scaduti;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali, anche in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozioni e di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi mediante un adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione di novità legislative in materia assicurativa;
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- Versamento dei premi assicurativi come previsto all'art. 8 del presente Capitolato;
- Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a: - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Civitavecchia.

## **Art. 2 - Valore complessivo stimato del servizio**

L'attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Comune di Civitavecchia, ma viene remunerata con una provvigione, a carico delle compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio).

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il valore complessivo stimato del servizio per l'intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), **compresa**, quindi, la facoltà del rinnovo, è pari ad € 302.568,16, di cui € 226.926,12, per i primi tre anni ed ulteriori € 75.642,04, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi.

Detto importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso.

Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal Comune di Civitavecchia.

Le percentuali fisse delle provvigioni risultanti dall'affidamento del presente servizio dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

### **Art. 3 - Durata del servizio**

Il servizio ha la durata di n. 3 (tre) anni oltre l'eventuale rinnovo di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016). Da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

### **Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Civitavecchia**

I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate dall'Amministrazione comunale, attualmente in vigore, sono i seguenti:

#### **Scadenza contratti 30/09/2024 con possibilità di proroga a 6 mesi**

<b>Descrizione</b>	<b>Operatore Economico aggiudicatario</b>	<b>Importo annuo offerto</b>	<b>Importo biennale</b>
All Risks beni	Elba Assicurazioni spa	€ 68.003,40	€ 136.006,80

immobili e mobili			
Responsabilità Patrimoniale	XL Insurance Company SE	€ 16.900,00	€ 33.800,00
Tutela Legale	SAG Soluzioni Assicurative Globali ag. Unipolsai Assicurazioni	€ 15.420,00	€ 30.840,00
Infortuni Cumulativa	Canestrelli & Astorri ag. Generali Italia spa	€ 3.871,15	€ 7.742,30
RCA / ARC LM auto Ente	Amissima Assicurazioni spa – HDI Italia spa	€ 15.490,00	€ 30.980,00
Furto	AXA Assicurazioni spa	€ 4.542,81	€ 9.085,62
Kasko – Auto Rischi Diversi	Balcia Insurance SE	€ 915,00	€ 1.830,00

### Scadenza contratti 31/12/2023 con possibilità di proroga a 6 mesi

Descrizione	Operatore Economico aggiudicatario	Importo annuo offerto	Importo triennale
<b>RCT/O</b>	SAG Soluzioni Assicurative Globali ag. Unipolsai Assicurazioni	<b>€ 465.300,00</b> con franchigia frontale € 1.000,00 per sinistri	<b>€ 1.395.900,00</b>

Per la gestione delle polizze in elenco, nessun onere di carattere economico e di altra natura dovrà gravare sul Comune.

### Art. 5 - Prestazioni del broker e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio, da eseguirsi con massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, dovrà essere effettuato in piena collaborazione con l'Ente al fine di giungere nel minor tempo possibile alla definizione delle pratiche da parte delle compagnie assicurative.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, in forma indicativa e non esaustiva:

1. Produzione del programma assicurativo, che tenga conto del quadro normativo, dei contratti collettivi di lavoro, degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e prevalenti, dell'offerta presentata e delle innovazioni del mercato in termini di coperture e clausole contrattuali, da presentarsi entro 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione, se precedente;
2. Individuazione e analisi dei rischi connessi all'attività del Comune di Civitavecchia, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazioni;
3. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel

corso del servizio oggetto del presente Capitolato;

4. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
5. Assistenza e collaborazione nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti alle procedure di selezione del contraente che il Comune di Civitavecchia riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, documentazione da prodursi nell'intervallo di tempo compreso tra 120 giorni solari fino ad un massimo di 180 giorni solari prima della scadenza;
6. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Amministrazione comunale;
7. Rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che il Comune dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, da effettuarsi entro 10 giorni solari dalla richiesta;
8. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
9. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune;
10. Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
11. Assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
12. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
13. Creazione di e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune;
14. Formazione e aggiornamento in materia assicurativa, destinati al personale dell'Ente incaricato della gestione delle polizze e procedure assicurative.
15. Versamento dei premi assicurativi come previsto all'art. 8 del presente Capitolato.

## **Art. 6 - Gestione dei sinistri passivi**

Il Broker effettua la gestione dei sinistri passivi, ovvero dei fatti dannosi che possono determinare una responsabilità a carico del Comune di Civitavecchia.

La gestione dei sinistri passivi dovrà essere svolta in conformità all'offerta presentata, tenendo conto delle sotto riportate indicazioni:

- gli uffici competenti inoltrano al Broker le denunce di sinistro, unitamente alla relazione descrittiva dei fatti e delle circostanze in cui si è verificato l'evento;
- ogni sinistro dovrà essere identificato da un numero o da un codice univoco, che dovrà essere comunicato, dal Broker, entro 5 giorni lavorativi;
- il Broker dovrà fornire assistenza relativamente alle prestazioni accessorie delle varie polizze da parte delle compagnie (perizie di parte, difesa giudiziale...)
- in caso di citazione in giudizio l'Ente trasmetterà gli atti al Broker per il coinvolgimento delle compagnie assicurative nella gestione del contenzioso;
- il Broker dovrà fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri

La procedura suddetta per la gestione di sinistri passivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio.

#### **Art. 7 - Gestione sinistri attivi**

Il Broker dovrà effettuare la gestione dei sinistri attivi, ovvero dei sinistri in cui l'Ente riveste la qualità di danneggiato.

La gestione dei sinistri attivi deve essere svolta in conformità all'offerta presentata, tenendo conto delle indicazioni sotto riportate:

- gli uffici comunali competenti ricevono le segnalazioni di danno e provvedono a trasmettere al Broker tutta la documentazione;
- il Broker provvede a trasmettere la denuncia alla compagnia di assicurazione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Ente;
- il Broker è tenuto ad informare l'ufficio sinistri sull'andamento del recupero delle somme richieste seguendo la pratica fino alla conclusione della stessa;
- nel caso di offerte di risarcimento, il Broker dovrà produrre un parere di congruità indicando gli elementi giustificativi della valutazione;
- qualora la richiesta danni non produca effetti e sia necessario procedere per vie giudiziali, il Broker si relazionerà con gli uffici competenti, trasmettendo la documentazione necessaria all'azione legale;
- il Broker dovrà fornire assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri.

La procedura suddetta per la gestione di sinistri attivi è suscettibile di modifiche da parte dei concorrenti in sede di gara al fine di migliorare il servizio.

## **Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi**

Il broker trasmette al Comune di Civitavecchia o i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) **almeno 30 giorni solari prima della scadenza** indicata nelle relative polizze.

Il Comune di Civitavecchia provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

A seguito del versamento dei premi, il broker dovrà rilasciare all'Ente, entro **il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari** dall'emissione del documento da parte delle Compagnie, tutte le ricevute emesse debitamente quietanzate.

## **Art. 9 - Svolgimento dell'incarico**

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il broker è l'unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

## **Art. 10 - Obblighi delle parti**

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Civitavecchia;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei

contratti assicurativi;

3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione;

Il Comune di Civitavecchia si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere, per il tramite delle compagnie di assicurazione aggiudicatrici, al broker.
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

#### **Art. 11 - Responsabile del servizio**

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto all'albo broker, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, al Servizio Finanziario – Ufficio Provveditorato/Economato del Comune di Civitavecchia le fasce orarie di presenza ordinaria del referente, che dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

#### **Art. 12 - Responsabilità del broker**

Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità.

Il broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale.

Il broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, destinata al risarcimento di eventuali danni nei confronti del Comune, stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto



il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

### **Art. 13 – Stipula del contratto**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni (trentacinque) dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 9 D.lgs. 50/16 e s.m.i..

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

### **Art. 14 – Quinto d'obbligo**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/16, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Oltre questo limite la società avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento del danno.

### **Art. 15 - Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio**

Il servizio in parola non comporta per il Comune di Civitavecchia alcun onere né presente, né futuro per compensi, rimborsi, ecc., in quanto la remunerazione per il broker resterà a carico delle compagnie di assicurazione.

Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base alla percentuale indicata in sede di offerta economica.

Nei documenti di gara per la copertura di nuovi rischi, dovrà essere riportata la "clausola broker" con l'indicazione delle provvigioni da applicare.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle procedure di gara.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale, si precisa che al broker cessante competono:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui

scadenza cada entro la data di scadenza del suo incarico;

- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguagli di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Al termine del contratto, o in caso di risoluzione contrattuale, o se richiesto dall'Amministrazione, anche nel corso dell'appalto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ente tutti gli archivi informatici su idoneo supporto digitale e archivi cartacei relativi all'esecuzione dell'appalto.

Al termine del contratto, il Broker uscente si impegna a concordare con il Broker subentrante il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, con il trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova società.

Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

Nello specifico, per quanto attiene il passaggio dell'incarico da un broker ad un altro, l'Ente comunicherà al broker cessante entro 5 giorni solari dall'aggiudicazione, il nominativo del nuovo aggiudicatario da contattare per i passaggi di consegna del portafoglio.

I passaggi di consegna dovranno avvenire entro un massimo di 30 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale, al fine di evitare fermi dell'attività amministrativa.

La gestione dei sinistri e delle polizze passerà al broker subentrante con effetto dalla esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tra il Broker subentrante e quello uscente, sarà necessario un formale passaggio di consegne, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti degli operatori economici interessati o loro delegati; copia del verbale dovrà essere inviato all'Ente committente.

## **Art. 16 - Penali**

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, il Comune di Civitavecchia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 5 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali sotto riportate:

- × € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- × € 500,00 per ogni inadempienza rispetto a quanto dichiarato sull'offerta tecnica.

Le sanzioni soprariportate non si escludono e sono cumulabili tra loro, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato speciale.

L'ammontare delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di danno, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell'offerta.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

In caso di risoluzione all'aggiudicatario sono addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

È facoltà, altresì, dell'Amministrazione Comunale affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 18 - Contestazioni e diffida ad adempiere**

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, l'amministrazione comunale provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.

#### **Art. 19 - Subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.

Nell'ipotesi di cui al primo comma il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 20 - Polizza assicurativa**

Prima della stipulazione del contratto, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, depositata presso l'IVASS, deve essere mantenuta attiva per tutta la durata dell'incarico e deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (art. 10 c. 3 del presente Capitolato).

## **Art. 21 - Foro Competente**

Il foro del Tribunale di Civitavecchia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto.

## **Articolo 22 - Disposizioni a tutela del lavoro**

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.

L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.

In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

### **Articolo 23 - Protocollo di legalità**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Articolo 24 - Incompatibilità**

*Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

### **Art. 25 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si

fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.lgs. 50/16, nonché al D.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.

**Il RUP**  
**Il Dirigente dei Servizi Finanziari**  
**(Dott. Francesco Battista)**